

Comune di San Bartolomeo al Mare

Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2025
N. 24 del Reg. Delibere

OGGETTO: TARI 2025: APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno 2025, il giorno 25 del mese di Giugno, alle ore 18:00, in San Bartolomeo al Mare nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione; fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Scola Filippo	Sindaco	Presente
Lepra Federico	Consigliere	Presente
Brivio Flavio	Consigliere	Presente
Terrizzano Cristina	Vice Sindaco	Presente
D'Agnano Sara	Consigliere	Presente
Dacco' Norma	Consigliere	Presente
Marino Marco	Consigliere	Presente
Caire Augusto	Consigliere	Presente
Alberti Alberto	Consigliere	Assente
Martini Antonello	Consigliere	Presente
Ballardini Riccardo	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 10 compreso il Sindaco ed Assenti N. 1.

Assiste il Segretario Arvasi Dott. Alberto.

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto:

OGGETTO: TARI 2025: APPROVAZIONE TARIFFE

Il Sindaco introduce la pratica e passa la parola al Responsabile Area Finanziaria, Dott. ACCORDINO, il quale relaziona brevemente in merito.

La discussione termina in quanto nessuno chiede la parola.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla deliberazione in argomento è stato espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1[^] comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 67 il parere favorevole da parte del Responsabile del servizio interessato Dr. Accordino Davide, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile espressione del quale è la firma apposta sulla proposta agli atti dell'Ente;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;
- L'articolo 10-ter del decreto n. 25/2025 convertito in L. 69/2025 che ha introdotto la proroga straordinaria per l'anno 2025 riguardante l'approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento) il cui termine di approvazione è quindi ora fissato al 30 giugno;

Visti:

- l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Osservato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale*”

o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamata la Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 17/04/2023 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I (I, II, III, IV) così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Richiamata la Delibera Giunta Comunale n. 42 del 10/05/2023 di approvazione della Carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla deliberazione ARERA n.15/2022/R/Rif ;

Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...”* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”*;

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Bartolomeo al mare, non è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);

- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Richiamata la Delibera C.C. n. 23 del 24/05/2024 con la quale è stato validato il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025 ed i documenti ad esso allegati;

[--_Hlk193991273--]Preso atto che il Piano Economico Finanziario validato, per l'anno 2025, ammonta ad € 1.894.196,00;

Considerato che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R così quantificate:

- 1) € 4.438,00

Dato atto quindi che la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno **2025** viene complessivamente quantificata in € 1.889.775,00;

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 10 febbraio 2025 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”* e dall'altro si prevede che *“... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”*;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, pubblicate in data 10 febbraio 2025 dal MEF l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo dei fabbisogni standard;

[--_Hlk130829239--]Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025, complessivamente pari ad € 1.889.757,00 sono così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 721.887,17
COSTI VARIABILI	€ 1.167.869,83

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del 79,88 % e del 20,12 %;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Osservato che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, relativa alle utenze domestiche e relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r " ... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

[--_Hlk100607151--]Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, " ... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Ritenuto di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze per il versamento della Tassa Rifiuti;

[--_Hlk100607194--]Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) [--_Hlk163062875--] 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif del 01.04.2025, che al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, ha modificato l'Allegato A della Deliberazione n. 386/2023/R/rif prevedendo all'art. 2 l'aggiunta del comma 2.1 bis secondo il quale a far data dal 1° gennaio 2025, è istituita la componente perequativa unitaria 3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare, la

componente 3, e' stata inizialmente posta pari a 6 euro/utenza;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si constata il seguente risultato:

PRESENTI: 10
ASTENUTI: zero
VOTANTI: 10
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: zero
In conformità,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

- 1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 – 2025 validato con la Delibera C.C. n. 23 del [--_Hlk130824484--]24/05/2024 e di approvare l'ammontare complessivo delle entrate TARI 2025, quantificato in € 1.889.757,00;
- 2) di approvare l'Allegato A come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
- 3) di approvare, per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, esposte di seguito, dando al contempo atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 1) del deliberato;

Tariffe per utenze domestiche – anno 2025

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	1,35	50,37
FASCIA B	2	1,58	138,52
FASCIA C	3	1,74	172,10
FASCIA D	4	1,87	222,47
FASCIA E	5	2,00	272,84
FASCIA F	> 5	2,10	319,01

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2025

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,53	1,34	1,87
2	Campeggi, distributori carburanti	0,84	2,10	2,94
3	Stabilimenti balneari	0,65	1,66	2,31
4	Esposizioni, autosaloni	0,44	1,14	1,58
5	Alberghi con ristorante	1,41	3,50	4,91
6	Alberghi senza ristorante	0,95	2,40	3,35
7	Case di cura e riposo	1,05	2,62	3,67
8	Uffici e agenzie	1,19	2,97	4,16
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,60	1,53	2,13
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,17	2,91	4,08
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,61	3,98	5,59
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,09	2,72	3,81
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,22	3,03	4,25
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,95	2,40	3,35
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,15	2,85	4,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,18	12,70	17,88
17	Bar, caffè, pasticceria	3,89	9,55	13,44
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,87	4,62	6,49
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,63	4,03	5,66
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,50	15,92	22,42
21	Discoteche, night club	1,74	4,30	6,04

- 4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 5) di dare atto che il costo del servizio di cui al punto sub 1) del deliberato è così ripartito:
79,88%, a carico delle utenze domestiche;
20,12%, a carico delle utenze non domestiche;
- 6) [--_Hlk163064579--]di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

7) di dare atto che, qualora venisse confermata, sarà applicata la componente perequativa unitaria 3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti pari ad € 6 per utenza per anno, che non rientra nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ed é dovuta insieme alla TARI e al TEFA;

8) di dare quindi atto che le scadenze per il versamento della TARI 2025 sono le seguenti:

Primo acconto – scadenza 15/12/2025;
 Secondo acconto - scadenza 15/03/2026;
 Saldo – scadenza 15/06/2026

9) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, con separata votazione espressa nei modi di legge con la quale si consegue il seguente risultato:

PRESENTI:	10
ASTENUTI:	zero
VOTANTI:	10
FAVOREVOLI:	10
CONTRARI:	zero

In conformità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Alle ore 18.12 termina la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: TARI 2025: APPROVAZIONE TARIFFE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **favorevole**

Comune di San Bartolomeo al Mare, li
18/06/2025

**IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO
FINANZIARIA**

F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: TARI 2025: APPROVAZIONE TARIFFE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **favorevole**

Comune di San Bartolomeo al Mare, li 18/06/2025

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO**

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Scola Filippo

Il Segretario Comunale
F.to Arvasi Dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Arvasi Dott. Alberto certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09/07/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare, li 09/07/2025

Il Segretario Comunale
F.to Arvasi Dott. Alberto

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 25/06/2025 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgv. 18 Agosto 2000, n. 267.

San Bartolomeo al Mare, li 09/07/2025

Il Segretario Comunale
F.to Arvasi Dott. Alberto

Per copia conforme all'originale.

San Bartolomeo al Mare, li 09/07/2025

Il Segretario Comunale
Arvasi Dott. Alberti